



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni dei Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito Ministero della Transizione



Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTA la nota n. ENEL-EGI-01/10/2021-0023009, acquisita al prot. MiSE n. 29546 del 1.10.2021 (di seguito: l'Istanza) con cui la Società Enel Green Power Italia S.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i., per la realizzazione del Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato *Codrongianos BESS 2* avente potenza di circa 140 MW e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

PRESO ATTO che secondo il progetto presentato in allegato all'Istanza, il sistema di immagazzinamento di energia elettrica (BESS) sarà installato nel territorio comunale di Ploaghe, in provincia di Sassari, su una superficie pari a circa 136.000 m² di terreno agricolo a ridosso del territorio comunale di Codrongianos e sarà costituito da:

- N. 168 Cabinati BESS delle dimensioni 40ft (circa 12 m), posati su fondazioni a vasca.
- N. 42 Trasformatori MT/BT a secco posati su basamenti/fondazioni in CLS.
- N. 42 unità inverter posati su basamenti/fondazioni in CLS.
- N. 4 cabinati MT / ausiliaria e di controllo posati su basamenti/fondazioni in CLS.
- N. 4 cabinati MT di smistamento posati su basamenti/fondazioni in CLS.
- N. 1 Cabina MT principale, posata su fondazioni a vasca.
- N. 1 Trasformatore AT/MT, posato su fondazione a vasca.
- N. 1 sistema stallo in AT 150kV posato su plinti in cls.
- Linee interrate in AT 150kV e 33kV.
- Altre dotazioni ausiliarie.

CONSIDERATO che, secondo il progetto presentato, l'impianto BESS verrà collegato alla RTN (150 kV) attraverso un trasformatore elevatore MT/AT a doppio secondario, da installarsi all'interno dell'area BESS e avente una potenza indicativa di 165/206 MVA-ONAN/ONAF-150/33 kV, connesso attraverso un cavo AT interrato della lunghezza di circa 8 km ad uno stallo disponibile all'interno stazione elettrica (SE) di Codrongianos.

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo



31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;

VISTA la nota prot. n. 30862 del 15.10.2021 con cui il Ministero della Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE), a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la realizzazione del progetto "Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato *Codrongianos BESS 2* avente potenza di circa 140 MW";
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale;

CONSIDERATO che durante la Conferenza di Servizi istruttoria sono stati inoltre acquisiti i seguenti pareri e comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota ENEL-EGI21/11/2021-0027236 (prot. MiSE n. 34847 del 21.11.2021) con cui il Proponente ha trasmesso al Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari il modulo di valutazione del progetto di prevenzione incendi e successiva nota ENEL-EGI-05/01/2022-0000187 (prot. MiSE n. 307 del 5.1.2022) con cui è stata integrata la relativa documentazione;
- nota pec prot. MIC|MIC_SABAP-SS|16/12/2021|0018270-P (prot. MiSE n. 37652 del 16.12.2021) trasmessa al Proponente dal MASE con nota n. 462 del 10.1.2022, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro ha richiesto al Proponente di integrare la documentazione con la Relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 37522 del 15.12.2021 con cui la Direzione Generale dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha reso parere favorevole comunicando che non è necessario attivare le procedure di verifica o di V.I.A. di propria competenza;
- nota prot. MiSE n. 1750 del 19.1.2022 con cui il MASE, a fronte della richiesta avanzata dal Proponente con nota prot. ENEL-EGI-05/01/2022-0000162 (acquisita al prot. MiSE n. 273 del 5.01.2022), ha disposto la proroga del termine di scadenza della Conferenza di servizi istruttoria di 60 giorni al fine di consentire l'acquisizione della soluzione di connessione all'impianto e il benessere elettrico da parte di Terna;
- nota ENEL-EGI-16/03/20220006316 (prot. MiSE n. 8329 del 16.03.2022) con cui il Proponente ha trasmesso la relazione di verifica preventiva di Interesse Archeologico e contestualmente lo studio di Compatibilità Idraulica e documentazione aggiornata in seguito alla modifica del percorso del cavidotto per la connessione alla RTN;



VISTA la nota prot. ENEL-EGI-7/04/2022-0008356 (prot. MiSE n. 10880 del 7.04.22) con cui il Proponente, decorsi i termini per la Conferenza di Servizi istruttoria senza osservazioni ostative e considerata la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale) fornita da Terna (nota prot. TERNA/P20210090861), ha richiesto a questa Amministrazione di valutare l'apertura della Conferenza di Servizi Decisoria;

VISTA la nota prot. ENEL-EGI-29/04/2022-0010087 (prot. MiSE n.12969 del 29.4.2022), con cui il Proponente ha richiesto, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento.

VISTA la nota prot. n. 13433 del 4.05.2022 con cui il MASE, ritenuto di poter procedere come richiesto dal Proponente, ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona (ai sensi dell'art. 14-bis L. 241/90 e s.m.i.), fissando il termine per l'espressione dei pareri in 75 gg. e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità "sincrona" al 29 luglio 2022, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tale da renderla necessaria.

VISTA la nota n. 14409 dell'11 maggio 2022, con cui il MASE ha dato corso alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., tramite richiesta di pubblicazione del relativo avviso sull'albo pretorio dei Comuni di Ploaghe e di Codrongianos (SS) e su uno o più quotidiani a diffusione locale e nazionale.

CONSIDERATO che nel corso della Conferenza di servizi decisoria sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota pec prot. MIC|MIC_SABAP-SS|13/05/2022|0006167-P (prot. MiSE n. 14792 del 13.05.2022), trasmessa al Proponente dal MASE con nota n. 15859 del 23.5.2022, con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro ha sollecitato l' integrazione della documentazione già richiesta;
- nota ENEL-EGI-1406/20220014281 (prot. MiSE n. 18754 del 14.6.2022) con cui il Proponente ha trasmesso a tutti i soggetti convocati nel Procedimento una integrazione volontaria della documentazione di progetto, comprendente anche quanto già trasmesso con nota ENEL-EGI-16/03/20220006316 (prot. MiSE n. 8329 del 16.03.2022) tra cui la Relazione di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico;
- nota ENEL-EGI-08/07/2022-0016554 con cui il Proponente ha trasmesso la documentazione richiesta da Anas S.p.A. con nota prot. n. 479369 dell'11.7.2022 (prot. MiSE N. 21704 dell'11.7.2022) convocata formalmente nel procedimento in oggetto dal MASE con nota n. 22089 del 13.7.2022;
- nota acquisita al prot. MiSE n. 18751 del 14 giugno 2022 con cui il gestore della rete Terna S.p.A. ha comunicato che il Proponente, in seguito all'accettazione del preventivo di connessione per l'intervento (STMG), ha provveduto a trasmettere il progetto di dettaglio delle opere di rete (nota prot. TERNA/A20220017824) che successivamente ha ottenuto il benestare di conformità al Codice di Rete (nota prot. TERNA/P20220043491);



- nota prot. n. 333463/RU (prot. MiSE n. 22746 del 18.7.2022) con cui l’Agenzia accise, dogane e monopoli - Direzione Accise - energie e alcoli ha espresso parere favorevole nel rispetto di alcune condizioni;
- nota pec prot. MIC|MIC_SABAP-SS|22/07/2022|0009933-P (prot. MiSE n. 23362 del 22.07.2022) con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro ha comunicato la necessità di avviare la procedura di verifica preventiva di interesse archeologico di cui al comma 8 dell’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016, con l’esecuzione di saggi stratigrafici;
- nota MiSE prot. n. 23795 del 26.7.2022 con cui il MASE ha trasmesso la nota pec prot. MIC|MIC_SABAP-SS|22/07/2022|0009933-P (prot. MiSE n. 23362 del 22.07.2022), al Proponente e contestualmente ha richiesto chiarimenti alla SABAP per le Province di Sassari e Nuoro, forniti con successiva nota pec prot. MIC|MIC_SABAP-SS|29/07/2022|0010254-P (prot. MiSE n. 24235 del 29.07.2022);
- nota ENEL-EGI-09/09/2022-0021114 (prot. MiSE 28147 del 9.9.2022) con cui il Proponente ha trasmesso la nota prot. 1449 del 20.1.2022 con cui il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di alcune prescrizioni;
- nota MIC|MIC_SABAP-SS|3/10/2022|0013071-P (prot. MiSE n. 32000 del 3.10.2022) con cui la SABAP, in seguito alla nota ENEL-EGI-05/08/2022-0018881 (prot. MiSE n. 25177 del 5.8.2022) con cui il Proponente ha evidenziato la difficoltà di adempiere alla richiesta dei saggi stratigrafici *ante operam* ed ha richiesto di eseguire un’indagine diagnostica mediante l’utilizzo della tecnica geofisica georadar GPR, ha espresso parere favorevole fornendo indicazioni sulle modalità di esecuzione delle indagini;
- nota pec prot. MIC|MIC_SABAP-SS|26/10/2022|0014198-P (prot. MiSE n. 35232 del 26.10.2022) con cui la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, in seguito alle risultanze delle indagini mediante georadar trasmesse dal Proponente con nota ENEL-EGI-20/10/2022-0024657, ha reso parere favorevole alla realizzazione dell’opera nel rispetto di prescrizioni;
- nota prot. n. 551278 del 4.8.2022 (prot. MiSE n. 25085 del 5.8.2022) con cui l’ANAS S.p.A. ha rilasciato parere tecnico positivo nel rispetto di alcune prescrizioni.

PRESO ATTO che, con riferimento all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, il Proponente ha provveduto a trasmettere con nota n. 18882 del 5 agosto 2022 (prot. MiSE n. 25178 di pari data) le note protocollate da parte del Comune di Codrongianos e Comune di Ploaghe dell’avvenuto deposito della documentazione progettuale e che è stata data evidenza della pubblicazione dell’avviso sui quotidiani Il sole 24 ore e la Nuova Sardegna.

PRESO ATTO altresì che non risultano pervenute osservazioni nell’ambito della suddetta procedura di all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

VISTA la nota prot. n. 38511 del 17 novembre 2022 con cui il MASE:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria;



- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.;
- ha comunicato la conclusione dell'istruttoria, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e la determinazione, in ragione della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'asservimento, l'occupazione temporanea e l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dal progetto.
- ha proposto alla Regione Sardegna, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa "forte" (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Sardegna, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Sardegna n. 11-65 del 23 marzo 2023 con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto;

VISTA la nota prot. n. ENEL-EGI 11143 del 28 aprile 2023 (prot. MASE n. 68140 di pari data) con cui il Proponente ha trasmesso la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola anti-pantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "[...] *di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici (*) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione agli specifici procedimenti riguardanti l'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica (BESS - Battery Energy Storage System) della società Enel Green Power Italia S.r.l. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.*"

VISTO l'articolo 83, comma 3 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed *"altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67"*.

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;



D E C R E T A

Art. 1 **Autorizzazione**

1. La Società Enel Green Power Italia S.r.l. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 15416251005, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione del Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato Codrongianos BESS 2 avente potenza di circa 140 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale, come specificato ed in conformità al progetto presentato con l'istanza n. ENEL-EGI-01/10/2021-0023009, acquisita al prot. MiSE n. 29546, integrata con la nota n. ENEL-EGI-1406/20220014281 (prot. MiSE n. 18754 del 14.6.2022), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.
2. La società Enel Green Power Italia S.r.l. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilità.
3. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.

Art. 2 **Progettazione delle opere**

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Green Power Italia S.r.l. con l'istanza n. ENEL-EGI-01/10/2021-0023009, integrata con la nota n. ENEL-EGI-1406/20220014281 e con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, la Società Enel Green Power S.r.l. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Green Power S.r.l. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Sardegna, al Comune di Sassari, al Comune di Ploaghe nonché a tutte le



Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 Programma dei lavori

1. La Società Enel Green Power S.r.l. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Sardegna nonché al Comune di Codrongianos e al Comune di Ploaghe, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Enel Green Power S.r.l. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 30 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 4, Società Enel Green Power S.r.l. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4 Prescrizioni

1. La Società Enel Green Power S.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Green Power S.r.l. è tenuta a comunicare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:



- a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Green Power S.r.l. è tenuta a trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Sardegna, al Comune di Codrongianos e al Comune di Ploaghe, un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Enel Green Power S.r.l. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
- a) Prescrizioni del Ministero dell'Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari:**
- i. Al termine dei lavori e prima dell'inizio dell'attività, il Responsabile Legale dovrà inoltrare a questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (mod. PIN 1 - 2018) completa dell'Asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell'opera alla regola tecnica ed alle eventuali prescrizioni del Comando, nonché, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006 n° 139, dalla documentazione tecnica costituita dalle certificazioni e dichiarazioni di cui all'Allegato II al DM 07.08.2012.
 - ii. In caso di modifica delle strutture, degli impianti, o delle condizioni di esercizio dell'attività, dovranno essere applicate le disposizioni di cui all'art. 4 del DM 07.08.2012; per le variazioni che comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare dell'attività è tenuto a riavviare le procedure di cui agli artt. 3, 4 del DPR 151/2011.
 - iii. Dovranno essere inoltre soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 1. la valutazione progetto riguarda esclusivamente la verifica dell'installazione delle macchine elettriche, individuate nell'attività 48.1.B del DPR 151/2011, alla normativa vigente D.M. 15 luglio 2014; in merito al sistema BESS, si prende atto delle soluzioni progettuali proposte sulla realizzazione delle misure di protezione e prevenzione, e si precisa che il presente parere non ricomprende tali tipologie di attività in quanto non individuate nell'ambito di applicazione del DPR 151/2011;
 2. in fase di SCIA dovranno essere attuati tutti gli adempimenti sulla GSA (gestione della sicurezza antincendio), previsti ed esplicitati nella relazione tecnica di



progetto; inoltre, dovranno essere presentate le planimetrie aggiornate relative all'ubicazione della riserva idrica antincendio e degli attacchi UNI 70 VVF.

b) Prescrizioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro:

- i. Tutte le attività di scavo e movimento terra previste per il progetto devono essere effettuate sotto la costante sorveglianza di un professionista archeologo, a ciò incaricato dalla committenza, che dovrà produrre la relativa documentazione sia in caso di esito positivo che negativo.
- ii. Considerate le interferenze riscontrate per la posa del cavidotto e le soluzioni proposte con utilizzo delle tecniche TOC e Microtunneling, ove la posa del cavidotto non possa avvenire in altro modo (es. prescrizioni ANAS che non consentono di effettuare trincee su strada), il professionista archeologo dovrà sorvegliare i pozzetti in ingresso e uscita creati per effettuare le trivellazioni.
- iii. Restano in vigore le limitazioni sull'estensione dell'impianto BESS a Ploaghe derivanti dall'avvio del procedimento di dichiarazione di interesse culturale del Nuraghe Su Laccu e dalle prescrizioni dettate dagli artt. 48-49 delle NTA del PPR, già espresse con nota prot. 9933 del 22.07.2022 e relativi allegati, ritrasmessi per le vie brevi alla Società durante le interlocuzioni funzionali alla predisposizione del Piano Indagini.
- iv. Il nominativo dell'archeologo incaricato e la data di inizio lavori dovrà essere trasmesso a questa Soprintendenza con almeno 15 giorni di anticipo.
- v. Si precisa che qualora nel corso dei lavori dovessero venire in luce strutture o stratificazioni di natura archeologica, dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, senza procedere ad ulteriori modifiche dei luoghi, e sarà necessario effettuare lo scavo archeologico stratigrafico, con spese a gravare sul committente, prima di poter proseguire con i lavori di cui trattasi.

c) Prescrizioni dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:

- i. siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- ii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento degli apparati, specificando se esse siano sottese a distinta fornitura o siano derivate dai quadri dell'impianto medesimo;
- iii. siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
- iv. vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

d) Prescrizioni dell'ANAS S.p.A.



- i. Il tracciato del cavo dovrà seguire il limite di esproprio, ad una distanza dal medesimo tale da non interferire né con le opere di delimitazione quali recinzioni, muretti a secco, cancelli ecc. tantomeno con le opere idrauliche a margine delle viabilità quali fossi di guardia, canali, tombini ecc. In via precauzionale si dovrà adottare per la profondità minima del cavo le prescrizioni di cui all'Art. 66 co.3 del Codice della Strada.
- ii. Nei punti in cui il tracciato del cavo interseca le suddette opere idrauliche, la profondità di posa dovrà essere tale che, rispetto alla quota di fondo scavo delle opere idrauliche, siano rispettate le prescrizioni di cui all'Art. 66 co.3 del Codice della Strada.
- iii. La realizzazione della infrastruttura elettrica in oggetto non dovrà comunque interferire con l'esecuzione dei lavori, già consegnati, del nuovo svicolo di Codrongianos.
- iv. La società ha l'obbligo di presentare all'ANAS S.p.A. il progetto esecutivo dell'intervento, dandone evidenza al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza.
- v. Trasmesso il progetto esecutivo di cui alla lettera h), la ditta esecutrice ha l'obbligo di ottenere un provvedimento formale prima di poter avviare i lavori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del Codice della Strada.

Art. 5 **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)